

Treviglio, 09 Febbraio 2022

NUOVO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 14 D.LGS. 81/2008

Il 22/10/2021 è entrato in vigore il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, che contiene “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Al Capo III, l’articolo 13 del suddetto decreto, riporta le “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che apportano **SOSTANZIALI MODIFICHE** al D.L. 81/2008. Di seguito vengono analizzate le modifiche all’art. 14 del D.L. 81/2008, che oltre alle sanzioni, prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale, ovvero la cessazione dell’attività dell’azienda, nel caso in cui nel corso di un’ispezione, si rilevino la presenza di lavoratori irregolari o gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza.

CHI STABILISCE LA SOSPENSIONE

Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.L. n. 81/2008, **stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** *“al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”*. **Lo stesso potere spetta anche “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (ATS in Lombardia), nell’ambito degli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”** (comma 8).

ATTUAZIONE DELLA SOSPENSIONE

A differenza della previgente formulazione, in cui c’era la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, **ora è evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità per cui il provvedimento di sospensione scatta in automatico.**

Come in passato invece, la sospensione viene adottata per la parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni; ovvero come da chiarimenti del Ministero Lavoro: *“gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione”*.

Come in passato inoltre, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14 del D.L. 81/2008, le sospensioni possono decorrere anche dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, in caso di attività lavorativa in corso, che non può essere interrotta, salvo però non si riscontrino situazioni di pericolo imminente, o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi, o per la pubblica incolumità.

SOSPENSIONE PER LA PRESENZA DI LAVORATORI IRREGOLARI

In base al nuovo art. 14, l'adozione del provvedimento di sospensione si mette in atto quando viene riscontrato che almeno il 10% (invece del precedente 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'ispezione, è occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

L'INL sottolinea come la percentuale continui ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo, tenendo conto della definizione di lavoratore di cui all'art.2 del D.L. n.81/2008; pertanto, vengono conteggiati pure i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro e i soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici.

Viene esclusa la sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore, risulti l'unico occupato dall'impresa.

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.

L'art.14 rimanda al nuovo Allegato I del Testo Unico di Sicurezza (v. tabella), che prevede le violazioni in materia di salute e sicurezza, il cui accertamento, impone IN AUTOMATICO il provvedimento di sospensione e la relativa somma da pagare, aggiuntiva alla sanzione:

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Il nuovo art. 14, non richiede più che le violazioni siano reiterate; quindi basta l'accertamento di una sola delle violazioni contenute nel suddetto Allegato I per adottare il provvedimento di sospensione.

In base al nuovo art. 14 inoltre, l'adozione del provvedimento di sospensione può riguardare i singoli lavoratori, quando sono interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 della precedente tabella, cioè i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

- ha omesso la formazione e l'addestramento;
- ha omesso di fornire i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Fino alla revoca del provvedimento quindi, il datore di lavoro non potrà disporre dei lavoratori interessati, che però hanno diritto al trattamento retributivo e contributivo, non essendo causa a loro imputabile.

L'INL aggiunge però, che la sospensione dell'attività lavorativa del lavoratore, ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l'addestramento o la mancata fornitura di DPI, non sono accompagnate da altre violazioni per cui è prevista la sospensione dell'attività.

Di seguito analizziamo nello specifico, alcune delle violazioni per cui è prevista la sospensione dell'attività:

- Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Il provvedimento di sospensione viene adottato laddove è constatata la mancata redazione del DVR e ai fini della sua revoca si dovrà quindi procedere all'elaborazione del documento. Per mancata redazione del DVR si intendono anche DVR: senza data certa o senza data o con data ma senza una o tutte le firme delle figure della sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, Medico del Lavoro, RLS se eletto)

Nel caso in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito perché il DVR deve sempre essere tenuto presso la sede operativa dell'azienda, si potrà adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo; termine entro il quale se il datore di lavoro provvede all'esibizione del DVR recante data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso.

- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione. Il provvedimento di sospensione, anche in questo caso, viene adottato solo laddove è constatata la mancata redazione del Piano e ai fini della sua revoca si dovrà esibire il Piano stesso. Per mancata redazione si intendono anche: Piani di Emergenza senza data certa o senza data o con data ma senza una o tutte le firme delle figure della sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, Medico del Lavoro, RLS se eletto)

- Mancata formazione e addestramento. Il provvedimento di sospensione viene adottato solo quando è prevista la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento in funzione alla mansione svolta, se mancano entrambi, in particolare relativamente a:
 - o utilizzo di attrezzatura da lavoro;
 - o utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito, che prevedono una formazione obbligatoria per l'utilizzo;
 - o sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
 - o lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
 - o formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.La revoca del provvedimento di sospensione dell'attività di impresa o dell'attività lavorativa del lavoratore non formato e addestrato avverrà alla dimostrazione della prenotazione della formazione, (fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all'Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute). Il lavoratore non potrà comunque essere adibito alla specifica attività per cui si è applicata la sospensione, fino a quando non sia possibile attestare il completamento della formazione e addestramento.
- Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il provvedimento di sospensione viene adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non ha costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione e non ha nominato il RSPP oppure non svolge direttamente tale compito, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Considerato che la norma specifica che qualora l'RSPP e l'eventuale ASPP non abbiano svolto correttamente i corsi di formazione e aggiornamento quinquennale la loro funzione è sospesa, è interpretazione comune che tale mancata formazione possa essere motivo di sospensione dell'attività analogamente alla sua mancata nomina.
- Mancata redazione del POS. Il provvedimento di sospensione viene adottato nei soli casi in cui non sia stato elaborato il POS, la cui presenza può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria. Per mancata redazione si intendono anche POS senza data certa o senza data o con data ma senza una o tutte le firme delle figure della sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP) La sospensione riguarda non l'intero cantiere, ma le attività dell'impresa priva di POS e, comunque, la parte di cantiere interessata dalla violazione. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto. La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato che per lo svolgimento di lavori in altezza (es: sui tetti, su PLE, ecc.), non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto (es: imbracatura destinata a essere indossata dal lavoratore; sistema di trattenuta e di arresto della caduta; dispositivo di ancoraggio a parti stabili lavori) e non nei casi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

- Lavori in prossimità di linee elettriche, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici (es: lavori con escavatore o con PLE) effettuati in vicinanza di linee elettriche, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab.1 dell'Allegato IX (v. tabella sottostante), in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

TENSIONE NOMINALE U_n (kV)	DISTANZA MIN. AMMISSIBILE (m)
$U_n \leq 1$	3
$1 < U_n \leq 30$	3,5
$30 < U_n \leq 132$	5
$U_n > 132$	7

- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti. L'adozione del provvedimento, di sospensione, si applica se si rileva l'assenza di sistemi di protezione quali impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale, ovvero il loro mancato funzionamento.
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Si adotta il provvedimento di sospensione quando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi di sicurezza, senza che sia necessario accertare a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica. Ne sono un esempio il rilevamento sulle parti in movimento delle macchine, della rimozione di ripari fissi o l'elusione dei microinterruttori sui ripari mobili interbloccati.

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONI PLURIME

Nel caso di accertamento di più violazioni (sia riferite a più punti dell'Allegato I, che riguardanti in parte l'Allegato I e in parte l'occupazione di personale irregolare), il personale ispettivo adotta un unico provvedimento di sospensione della parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni ma, ai fini della sua revoca, occorre la regolarizzazione di tutte le violazioni rilevate e il pagamento delle somme aggiuntive relative a ciascuna di esse.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E DIVIETO DI CONTRARRE

Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell'art. 14 prescrive il divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione; pertanto, il provvedimento di sospensione va tempestivamente comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, per ottenere il provvedimento interdittivo.



CONSEGUENZE PER CHI NON OTTEMPERA AL PROVVEDIMENTO

Ai sensi del nuovo comma 15 dell'art. 14, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:

- con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nei casi di sospensione per lavoro irregolare.



Per spiegazioni e supporto negli adempimenti:

Dott. Matteo Guerretti: 347 799 1548

Dott. Luca Guerretti: 393 980 0913